

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 24 novembre 2022

Deliberazione n. 56

OGGETTO: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP).

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia-Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi informativi

VISTI:

- il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali istitutive dell'AIPO come di seguito indicate: L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii., L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii., L.R. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii., L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

RICHIAMATI:

- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 10 del 18 marzo 2022 con la quale il Dott. Meuccio Berselli è stato individuato e nominato Direttore dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 36 del 30 giugno 2022 con la quale viene stabilita la decorrenza dell'incarico del Direttore Dott. Meuccio Berselli, a far data dal 14 luglio 2022 e per la durata di cinque anni, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori cinque anni;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 36 del 28/10/2021 ad oggetto "Strutture organizzative; - provvedimenti.";
- il provvedimento del 02/11/2021 prot. n. 28651 del Direttore, di conferimento della responsabilità dirigenziale della Direzione Centrale: Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi informativi al Dott. Filippo Cambareri per il periodo 02/11/2021 – 01/11/2024;
- Il D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 – "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – come modificato ed integrato con D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del predetto Testo unico, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo T.U. individua espressamente le attività che gli enti pubblici possono esercitare tramite società partecipate (Art. 4 – comma 2) nonché le motivazioni in base alle quali è obbligatoria l'alienazione della partecipazione ovvero l'assoggettamento alle condizioni di cui al precedente art. 20 - commi 1 e 2 (Art. 24 – comma 1);

VISTE:

- la D.D. n. 810 del 29/09/2017, relativa alla "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175", ratificata con Deliberazione del Comitato di indirizzo n. 14 del 12 Ottobre 2017;
- la D.D. n. 1319 del 28/12/2018, relativa alla "Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - anno 2018;"

- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 16/12/2019 ad oggetto la “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP)” riferita alle partecipazioni detenute da AIPO al 31 dicembre 2018;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 28/12/2020 ad oggetto la “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP)” riferita alle partecipazioni detenute da AIPO al 31 dicembre 2019;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 17/12/2021 ad oggetto la “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP)” riferita alle partecipazioni detenute da AIPO al 31 dicembre 2020;

RILEVATO che, per effetto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” sopra richiamato, entro il 31 dicembre 2022 ciascuna Amministrazione deve adottare un provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2021;

RILEVATO che, per effetto dell’art. Art. 17 D.L. n. 90/2014 “Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche” sopra richiamato, entro il 31 dicembre 2022 ciascuna Amministrazione deve censire le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché al soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento dell’Agenzia, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate stesse;

VALUTATE le Linee Guida DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI, relative alla ricognizione e conseguente razionalizzazione periodica, anno 2018, in particolare il sub 2) che stabilisce che “I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.”;

RITENUTA, quindi, non pertinente l’inclusione, nella ricognizione in oggetto, del consorzio di AIPO in CSI Piemonte– Consorzio per il Sistema Informativo – costituito non in forma societaria, bensì nella forma di Consorzio, ente di diritto privato in controllo pubblico, dotato di personalità giuridica di diritto privato, il cui corpo è costituito esclusivamente da Amministrazioni pubbliche, e pertanto non strettamente ricadente nelle fattispecie previste dal D.Lgs 175/2016;

DATO ATTO che AIPO, come stabilito nella delibera del Comitato di indirizzo n. 40 del 16/12/2019 di approvazione dell’ingresso in qualità di socio di AIPO nella società Lepida s.c.p.a., ha formalmente aderito alla Società consortile a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata “Lepida s.c.p.a” con l’acquisizione in data 14/01/2020 di una quota di partecipazione nella società pari ad € 1000,00 (quota di partecipazione pari al 0,0014%) e che attualmente detiene tale quota;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’elenco dettagliato delle partecipazioni detenute dall’AIPO, allegato alla presente deliberazione come “Allegato A” per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che, rispetto alle disposizioni del Testo unico ed alle valutazioni concernenti l’efficienza, la razionalità, la riduzione della spesa pubblica, nonché l’adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio di riferimento, allo stato attuale non sussistono partecipazioni da alienare, al netto di quanto già

disposto con la citata Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 17/12/2021;

DATO ATTO:

- della sopravvenuta dismissione della partecipazione AIPO nella società consortile per azioni denominata "ART-ER s.cons.p.a.", con sede in Bologna, già disposta con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 18 del 26/06/2020, con trasferimento della quota pari ad € 106,00 in data 10/11/2020 ed incasso in data 08/01/2021;
- dell'adesione di AIPO con una quota pari ad € 1.000,00 alla Società Lepida s.c.p.a, società a totale capitale pubblico, disposta con delibera del Comitato di Indirizzo n. 40 del 16/12/2019 e formalmente avvenuta il 14/01/2020;
- dell'approvazione della ricognizione, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., rappresentata dal documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPO al 31/12/2019 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" delle partecipazioni pubbliche detenute da AIPO alla data del 31/12/2020, formalizzata con la Delibera del Comitato di Indirizzo 17/12/2021, n. 44;
- della coerente esclusione, ai fini della razionalizzazione in oggetto, del consorzio di AIPO nel CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo – costituito non in forma societaria, bensì nella forma di Consorzio con personalità giuridica di diritto privato, la cui compagine è costituita esclusivamente da amministrazioni pubbliche, e pertanto non strettamente ricadente nelle fattispecie previste dal D.Lgs 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dal documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPO al 31/12/2021", Allegato A alla presente;

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente.

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari.

ACQUISITA la presa d'atto del Collegio dei Revisori legali della documentazione presentata, nel corso della seduta di Collegio, verbale n. 23 del 21/11/2022;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1. la ricognizione, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., rappresentata dal documento "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da AIPO al 31/12/2020 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" allegato sub A alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:
 - All. A 1: Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, redatto sulla base del modello standard reso noto dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP*;

- All. A 2: Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni assunte in occasione della “Ricognizione delle partecipazioni societarie, anno 2021” (relativa alla situazione al 31/12/2020), precedentemente approvata con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 17/12/2021, redatta sulla base del modello standard reso noto dalla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP*;
2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato - finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute - al Direttore di assumere i conseguenti provvedimenti di diretta competenza;
 3. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Regione Emilia-Romagna, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
 4. di procedere inoltre a trasmettere l’esito della ricognizione con le modalità di cui all’articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d’intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 5. di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 6. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Pietro Foroni

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri